

**TAR Marche, Sez. I, 25.7.2014, n. 732**

Materia: Sanzione disciplinare

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

G. I., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Siciliano, Domenico Formica, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

***per l'annullamento***

- del decreto emesso dal Comando Interregionale Carabinieri "Podgora" n.137/6-2013 di prot. del 13.01.2014, notificato il 17.1.2014, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento della sanzione disciplinare di corpo di gg.1 di consegna di rigore emesso dal Comandante della Legione Carabinieri Marche in data 11 settembre 2013;

- nonchè di ogni altro atto in rapporto di conseguenza o pregiudizialità rispetto a quelli impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri attualmente in servizio presso la Stazione CC di Ostra Vetere, con il ricorso introduttivo impugna:

- il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore di giorni 1, adottato dal Comandante della Legione CC "Marche";
- il decreto del Comandante Interregionale "Podgora" dell'Arma dei Carabinieri, recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la predetta sanzione.

2. A sostegno dell'impugnativa, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- a) decadenza della potestà sanzionatoria per tardività della contestazione degli addebiti. Violazione artt. 1396, 1397, 1398, 1399 e 1400 D.Lgs. n. 66/2010. Difetto di motivazione e violazione art. 751, comma 2, DPR n. 90/2010. Violazione della circolare tecnica del Ministero della Difesa approvata con provvedimento M\_D GMIL/0076835/III/7 del 21/2/2010;

b) carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, omessa valutazione delle memorie difensive presentate dal ricorrente nel corso del procedimento;

c) violazione del diritto di difesa (in quanto alcuni dei documenti relativi al procedimento contengono degli omissis che hanno impedito al ricorrente la piena conoscenza dei fatti).

3. Si è costituito il giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 19 giugno 2014 il ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti, censurando i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, deducendo le seguenti ulteriori censure:

d) eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di motivazione e di istruttoria, illegittimità derivata;

e) contrasto della normativa nazionale che prevede la sanzione della consegna di rigore con l'art. 5, par. 1, della C.E.D.U.

Alla camera di consiglio del 3 luglio 2014, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile tardività degli stessi motivi aggiunti, di talché il difensore del ricorrente ha chiesto un termine a difesa. La trattazione della causa è stata quindi rinviata alla camera di consiglio del 24 luglio 2014. In data 18 luglio 2014 i difensori del ricorrente hanno depositato una memoria in cui prendono posizione sulla questione prospettata dal TAR.

Alla predetta camera di consiglio del 24 luglio 2014 è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio già in questa sede (non sussistendo esigenze istruttorie e venendo in rilievo solo questioni di diritto), non registrando opposizioni al riguardo.

Il ricorso non merita accoglimento.

4. Va precisato preliminarmente che questo Tribunale, con la sentenza “breve” n. 441 del 16 aprile 2014, ha rigettato analogo ricorso proposto da un altro carabiniere coinvolto nella medesima vicenda da cui è scaturito il procedimento disciplinare a carico del maresciallo I.. Il predetto ricorso era affidato sostanzialmente ai medesimi motivi su cui verte il ricorso introduttivo proposto dal mar. Idea.

5. Passando alla trattazione del merito, il motivo sub a) è infondato, atteso che:

- il procedimento si è concluso nel termine massimo di 90 giorni previsto dall'art. 1046 DPR n. 90/2010;

- l'amministrazione ha spiegato in maniera che il Tribunale ritiene convincente la ragione per cui è trascorso circa un mese dalla rilevazione dell'infrazione alla contestazione degli addebiti (l'infrazione *de qua* è stata commessa da più soggetti, per cui il superiore Comando Legione CC Marche ha dovuto vagliare la posizione dei singoli militari coinvolti, essendo diverse le sanzioni teoricamente irrogabili ed essendo la relativa competenza attribuita a Comandi diversi);

- i precedenti giurisprudenziali citati in ricorso (a partire dalla sentenza n. 104/1991 della Corte Costituzionale) si riferiscono a vicende nelle quali il procedimento disciplinare era stato avviato dopo circa un anno dalla rilevazione delle infrazioni e/o dalla conclusione del procedimento penale.

6. Da respingere sono anche i motivi sub b) e c).

Sia pure in maniera sintetica, sia il Comandante Regionale che quello Interregionale hanno infatti:

- richiamato il verbale della commissione di disciplina per quanto concerne le tesi difensive esposte dal ricorrente nel corso della seduta dell'11 settembre 2013 (e questo in relazione alla individuazione della condotta materiale ascritta al ricorrente);

- motivato circa l'entità della sanzione inflitta. Al riguardo, si evidenzia che la prova della valutazione dell'anzianità e degli altri precedenti di servizio è fornita dal fatto stesso che la sanzione è stata applicata nel minimo edittale, il che vuol dire che sono state applicate tutte le "circostanze attenuanti". Inoltre il comandante di corpo ha ridotto la sanzione rispetto alla misura proposta dalla commissione disciplinare.

Con specifico riguardo al motivo sub c), non avendo il ricorrente mosso alcuna osservazione nel corso della seduta della commissione di disciplina, la questione non è stata trattata nel provvedimento di irrogazione della sanzione.

Nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico, il Comandante Interregionale ha invece condivisibilmente osservato che il ricorrente, pur avendo preso visione dei documenti contenenti gli omissis, non aveva mosso alcun rilievo, né chiesto un ulteriore termine a difesa o lo stralcio dei documenti. Nessuna violazione del diritto di difesa è quindi osservabile nella specie.

Ma, del resto, come emerge dalla memoria difensiva presentata dal maresciallo I. in sede procedimentale, il ricorrente non contesta i fatti storici posti a base dell'irrogazione della sanzione, ma esclude che tali fatti abbiano rilevanza disciplinare, e ciò per una serie di ragioni (compendiabili nell'argomento per cui né il nomignolo "cucù" né l'immagine di un maiale postati sul social network erano riferiti ad un altro militare in servizio presso la Tenenza di Falconara Marittima all'epoca dei fatti).

L'amministrazione ha però ritenuto, sulla base degli atti del procedimento, che tali argomenti difensivi non fossero da condividere. Il Tribunale, esaminati gli atti depositati in giudizio dalla difesa erariale, non ritiene che sotto questo profilo vi sia un difetto di istruttoria o di motivazione.

Per gli altri profili di ordine generale, si rimanda alla citata sentenza "breve" n. 441/2014.

7. I motivi aggiunti sono invece palesemente tardivi.

Ciò è a dirsi in particolare per il primo motivo, visto che l'asserita assenza di qualsivoglia attività valutativa da parte della commissione e del comandante di corpo (desunta dal fatto che i citati organi si sarebbero limitati a copiare pedissequamente lo schema di verbale di cui all'appendice 14 alla guida tecnica "Norme e procedure disciplinari" - edizione 2011 del Ministero della Difesa) era rilevabile già *ab initio*. Infatti è lo stesso ricorrente ad aver allegato al ricorso introduttivo copia non integrale della predetta pubblicazione, per cui già al momento della proposizione del ricorso introduttivo egli era in grado di rilevare l'asserito vizio procedimentale.

Anche il secondo motivo aggiunto è tardivo, perché è evidente che il dedotto contrasto fra la normativa nazionale che prevede l'irrogazione della consegna di rigore ai militari in servizio e la C.E.D.U. costituisce un vizio addirittura "genetico" dell'intera procedura, e come tale andava proposto anch'esso *ab initio*.

Al riguardo, il Collegio rileva che la Corte Costituzionale, con insegnamento costante, ritiene che l'eventuale contrasto fra la normativa nazionale e quella della C.E.D.U. non possa essere risolto con il meccanismo della disapplicazione da parte del giudice di merito - come accade per il diritto comunitario - bensì attraverso il meccanismo previsto per il promovimento delle questioni di costituzionalità delle norme interne (vedasi le sentenze n. 210 del 2013 e nn. 303 e 80 del 2011). Per la Consulta le norme CEDU sono direttamente applicabili solo alle fattispecie sottoposte al diritto della Unione Europea e non anche a quelle per le quali si applichi soltanto il diritto nazionale. Ma affinché il giudice di merito possa investire la Consulta di una questione di legittimità costituzionale è necessario che sussista anche il requisito della rilevanza, il quale, in relazione al processo amministrativo, presuppone che i motivi di ricorso siano esaminabili dal giudice (ossia che gli stessi siano tempestivi). Nella specie la tardività dei motivi aggiunti è palese, essendo stati

i provvedimenti sanzionatori conosciuti dal ricorrente in data 17 gennaio 2014 (vedasi epigrafe del ricorso introduttivo), mentre i motivi aggiunti sono stati notificati il 12 giugno 2014.

Con riguardo al contenuto della memoria difensiva del 18 luglio 2014 va invece rilevato che nell'atto di motivi aggiunti non è stata proposta l'azione di declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati, il che risulta palese sia dalla esposizione del secondo motivo, sia dalle conclusioni. A seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo l'azione di nullità ha assunto un rilievo autonomo nell'ambito delle azioni proponibili davanti al G.A. (tanto da essere disciplinata con norme *ad hoc*) e dunque non è possibile per il giudice qualificare diversamente l'azione proposta con i motivi aggiunti (che è una classica azione impugnatoria).

8. In ragione di quanto precede, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'intimato Ministero delle spese di giudizio, che ritiene di liquidare in € 1.000,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014